

REGOLAMENTO INTERNO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta straordinaria per videoconferenza in via telematica del 9 dicembre 2020 verbale n. 27/20)

Art. 1 - Competenze generali

Fornire un competente supporto per la determinazione del compenso oggetto di una richiesta di pagamento relativa ad una prestazione professionale agli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti all'Albo della Provincia di Latina è di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art.5 della legge 24.06.1923 n.1395.

Art. 2 - Competenza territoriale

Premesso che la competenza del Consiglio Provinciale riguarda sempre e solo gli iscritti all'Albo della Provincia, anche per prestazioni da questi svolte fuori della circoscrizione provinciale, se la parcella riguarda prestazioni di Architetti riuniti in gruppo ed appartenenti ad Ordini territorialmente diversi, (raggruppamenti temporanei, Studi Associati, Società tra Professionisti e in tutti i casi dove ci sia la compresenza e lo svolgimento della prestazione da parte di più Professionisti, anche appartenenti ad Ordini diversi) il rilascio del Parere può essere richiesto per l'intera prestazione da uno dei componenti del gruppo/società, fermo restando che l'ordine provvederà ad informare gli Ordini di appartenenza di ciascun componente.

Art. 3 - Commissione consultiva

Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita Commissione, denominata più comunemente Commissione Parcelle, da esso stesso nominata.

Art. 4 - Composizione della Commissione Parcelle

La Commissione è composta da un numero dispari di commissari, fissati dal Consiglio all'atto della nomina stessa, non inferiore a cinque.

I Commissari designati dall'Ordine devono avere una anzianità di iscrizione all'Ordine di almeno cinque anni.

Almeno un Commissario dovrà essere componente del Consiglio dell'Ordine, per mantenere il dovuto collegamento tra Consiglio e Commissione, della quale può essere nominato Presidente o Segretario. I componenti della Commissione eleggono fra di loro il Presidente ed il Segretario.

La Commissione organizza il lavoro al suo interno con la più ampia autonomia.

Art. 5 - Decadenza della Commissione e dei Componenti

La Commissione avrà la durata in carica pari a quella del relativo Consiglio dell'Ordine.

I componenti la Commissione sono rinominabili senza limitazioni del numero dei mandati.

Il Consiglio dell'Ordine, al fine di garantire la necessaria continuità del funzionamento della Commissione, si atterrà, per quanto possibile, al criterio di rinnovo parziale della stessa con un minimo di due componenti.

La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica con tutti i suoi componenti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio.

I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il Commissario che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive o che, pur giustificandosi, si assenti per cinque sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

Art. 6 - Segreto d'ufficio e professionale

I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d'ufficio e di quello professionale.

Le pratiche oggetto di disamina da parte della Commissione Parcelle - ivi comprese le attività di Consulenza - sono sempre riservate e possono essere rese note esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e al diretto interessato.

Ogni violazione costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

Art. 7 - Incompatibilità

Il Commissario che chiede il parere su una propria parcella non dovrà partecipare alla seduta, la sua assenza deve risultare dal verbale della Commissione. Analogo comportamento dovrà essere tenuto dal membro della commissione che, a qualsiasi titolo, abbia un rapporto societario o di collaborazione continuativa o di altra natura economica o di parentela fino al terzo grado con il richiedente il parere.

Art. 8 - Validità delle sedute

Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri non inferiore a tre.

I pareri sono presi a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Commissario più anziano come iscrizione all'Albo.

Le sedute dovranno risultare da apposito verbale.

Nei casi di cui al precedente articolo 7, la Commissione sarà convocata con l'esclusione del commissario incompatibile. Al fine di garantire la validità della votazione a maggioranza, qualora il numero dei commissari fosse in numero pari e si verificasse una contestuale parità di voto, prevale il voto del presidente.

Art. 9 – Assetto normativo

Il nuovo assetto normativo, consolidatosi dopo l'abrogazione delle Tariffe Professionali, ha mutato in modo sostanziale la formalizzazione dell'affidamento di un incarico professionale dell'Architetto, introducendo, tra le varie, l'obbligo, a partire dall'entrata in vigore del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, a pattuire un preventivo di parcella dettagliato per singole prestazioni, adeguato all'importanza dell'opera.

Il Codice Deontologico degli Architetti agli articoli 23 e 24 ha disposto che l'Architetto deve formalizzare per iscritto il Contratto d'Incarico, completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali.

Per quanto riguarda la definizione del valore delle prestazioni e l'eventuale applicazione delle tariffe o dei parametri, fatto salvo quanto contenuto in un contratto scritto, sono determinanti le date di conferimento dell'incarico e di conclusione delle prestazioni.

La violazione delle norme dettate dal Codice Deontologico, se accertata dal Consiglio di Disciplina, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo VIII dello stesso Codice.

L'espressione di parere da parte dell'Ordine in merito a prestazioni professionali effettuate da iscritti trova riscontro nell'art. 2233 del Codice Civile.

Art. 10 - Parere

Allo scopo di fornire agli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Latina e ai loro Committenti un competente supporto per la determinazione del compenso oggetto di una richiesta di pagamento già formulata, relativa ad una prestazione professionale svolta a favore del Cliente, la Commissione Parcelle, a richiesta, esprime un "Parere".

Possono presentare domanda per il rilascio del "Parere" sia il Professionista che ha svolto la prestazione, sia il Committente, sia, nei casi previsti dall'articolo 2233 del Codice Civile, l'Organo giudiziario.

Alla richiesta di Parere dovrà essere allegata la documentazione elencata nel modulo di domanda predisposto, di cui ai successivi articoli.

10.1. - Lavori della Commissione Parcelle

La Commissione Parcelle esamina la documentazione depositata, ai sensi degli articoli successivi, dal richiedente e dall'altra parte, verificando preliminarmente il contenuto della prestazione, la titolarità dell'incarico e, se chiamata ad esprimersi su prestazioni regolate da Contratto, in particolare:

- la conformità della prestazione effettivamente svolta dal Professionista a quanto convenuto e definito con il Committente;

In mancanza di un'espressa pattuizione fra le Parti avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali o qualora la Commissione Parcelle riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista, il corrispettivo potrà essere definito in base ai criteri dalla legge e dalla giurisprudenza e cioè facendo riferimento, a seconda dei casi:

- alla tariffa professionale (Legge 143/1949), per prestazioni rese a Committenti privati, completamente concluse prima del 23.01.2012;

- ai parametri giudiziali (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati non completate prima del 23.08.2012 e per le quali, quindi, la richiesta di pagamento non sia stata

inoltrata entro tale data;

- ai parametri giudiziari (D.M.140/2012), per le prestazioni rese a Committenti privati dopo il 23.08.2012;

Tenuto conto di quanto dettato dalla normativa riguardante l'affidamento degli incarichi per prestazioni inerenti i lavori pubblici, si farà riferimento:

- al D.M. 04.04.2001 per le prestazioni rese a Committenti pubblici, se affidate entro il 20.12.2013;

- ai parametri di cui al D.M.143/2013, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 21.12.2013 e fino al 26.07.2016.

- ai parametri di cui al D.M. _17 giugno 2016, per le prestazioni rese a Committenti pubblici e affidate a far data dal 27.07.2016.

Le pratiche oggetto di disamina da parte della Commissione Parcelle – ivi comprese le attività di Consulenza - sono sempre riservate e possono essere rese note esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e al diretto interessato.

10.2 - Domanda di Parere

Il richiedente deve formulare domanda presso la Segreteria dell'Ordine, utilizzando l'apposito modulo predisposto nonché provvedere al versamento di un diritto fisso di segreteria, così come deliberato dal Consiglio e precisato nei successivi articoli.

Alla domanda, presentata a mano presso la sede dell'Ordine o via pec all'indirizzo oappc.latina@archiworldpec.it, deve essere allegata, in formato digitale, tutta la documentazione dettagliatamente riportata nel modulo predisposto per la richiesta di parere.

10.3 - Accettazione o rigetto della domanda

Ogni domanda sarà valutata dalla Commissione, a condizione che sia completa di tutti gli allegati previsti ed elencati nel modulo di richiesta di parere.

In caso la domanda non possa essere valutata, per insussistenza di una delle condizioni di cui sopra, la Commissione Parcelle è tenuta a dare tempestiva e motivata comunicazione al richiedente dei motivi che ostano il proseguimento dell'istruttoria, assegnando un tempo pari a 15 giorni per la relativa integrazione; decorso tale termine, senza alcun riscontro, la domanda sarà rigettata e archiviata in via definitiva.

Nel caso di richiesta da parte del Committente, verrà chiesto al Professionista incaricato di fornire l'intera documentazione relativa alla prestazione.

10.4 - Nomina del relatore e attività istruttoria

Dopo la verifica di accettabilità della richiesta di Parere di Congruità, il Segretario, consultatosi con il Presidente della Commissione Parcelle, nomina un relatore, che ne curerà l'istruttoria.

Entro quindici giorni (naturali e consecutivi) dal deposito e/o invio della domanda, potranno essere inviate dagli interessati memorie che il relatore inserirà tra la documentazione depositata.

10.5 - Approfondimento dell'istruttoria e/o proposta di archiviazione

Il Relatore, ove lo ritenga opportuno, ai fini della completezza dell'istruttoria, può chiedere alle parti integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione depositata, concedendo un termine non inferiore a 15 giorni (naturali e consecutivi). La richiesta di documentazione integrativa o di colloquio interrompono l'istruttoria della pratica.

Qualora il richiedente non dovesse provvedere nei termini alle integrazioni documentali richieste dalla Commissione Parcelle o non si presentasse all'incontro al quale sia stato convocato e/o la documentazione depositata risultasse comunque insufficiente a valutare la congruità o meno del

corrispettivo oggetto di domanda, il Presidente della Commissione Parcelle può procedere all'archiviazione della pratica.

Prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Commissione Parcelle provvede a darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente, indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

10.6 - Termine dell'istruttoria ed emissione di Parere di Congruità o archiviazione della procedura – dispositivo di parere

L'istruttoria della Commissione Parcelle termina con emissione del Parere di Congruità positivo o negativo a firma del Presidente della Commissione stessa.

Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera il provvedimento.

Nel caso di rinuncia volontaria del richiedente si procederà ai sensi del successivo articolo, e non verrà emesso alcun parere.

10.7 - Comunicazione del parere e modalità di ritiro

La Segreteria dell'Ordine dà comunicazione dell'avvenuta emanazione del Parere o del provvedimento negativo di archiviazione al richiedente e a chi ha presentato memorie.

Art. 11 - Rinuncia volontaria del richiedente

Il richiedente, previa comunicazione scritta al Presidente dell'Ordine, può in ogni momento interrompere la procedura rinunciando al pronunciamento dell'Ordine.

Art. 12 - Diritti per la richiesta ed il rilascio dei pareri

Per i pareri di competenza della Commissione Parcelle è previsto un versamento all'Ordine per diritti di Segreteria che vengono determinati con delibera di Consiglio. Dei diritti dovuti, è stabilita una quota fissa e una quota variabile, da determinarsi come di seguito precisato.

La quota fissa, pari a € 30,00, dovrà essere versata all'atto della richiesta e non verrà restituita in caso di rinuncia o richiesta di archiviazione della pratica.

La "quota variabile" è fissata per un importo pari al 1% del valore di "onorario e spese" convalidato, da versare al rilascio del parere stesso.

Successivamente all'emanazione del parere, nella relativa comunicazione all'interessato, la segreteria provvederà a chiedere il pagamento della quota variabile dei diritti di segreteria, per il relativo rilascio, che avverrà solo a seguito di presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Del versamento dei diritti di cui al presente articolo sono esentati gli Enti Pubblici, in veste di committenti.

Art. 13 - Restituzione della documentazione

Al termine del procedimento, tutta la documentazione depositata a corredo della domanda deve essere restituita al richiedente e/o al controinteressato, ciascuno per quanto fornito.

Rimangono invece agli atti, nell'archivio dell'Ordine, copia del parere emesso, completo dell'elenco della documentazione depositata, le dichiarazioni rese per iscritto alla Commissione Parcelle, il dimostrativo del compenso professionale, la relazione.

Art. 14 - Modifica regolamento

Eventuali modifiche e/o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere approvate solo dal Consiglio dell'Ordine, mediante proprio atto deliberativo.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della relativa approvazione da parte del consiglio dell'Ordine.